



FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: FIGC LND Lombardia | Instagram: [@figcndlombardia](https://www.instagram.com/figcndlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocr@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 126 del 18/06/2026

<u>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</u>	<u>3</u>
<u>2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....</u>	<u>3</u>
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
2.3 SOCIETÀ LND DECADENZA AFFILIAZIONE	4
<u>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</u>	<u>7</u>
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	7

3.2 SEGRETERIA.....	7
3.2.1 CLASSIFICHE COPPA DISCIPLINA	7
3.2.2 PREMIO COPPA DISCIPLINA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	7
3.2.3 SVINCOLI ART. 117 BIS N.O.I.F. PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO CON CALCIATORI/CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E, “GIOVANI DILETTANTI”, “GIOVANI DI SERIE” E DEI “GIOCATORI / GIOCATRICI DI CALCIO A 5”	9
<u>4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</u>	9
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	9
4.1.1 CRITERI GRADUATORIE COMPLETAMENTO ORGANICI DI UNDER 14 REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027	9
4.1.2 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	10
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	10
<u>5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</u>	10
TORNEI	10
<u>6. CALCIO FEMMINILE</u>	13
6.1 SEGRETERIA.....	13
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA	13
<u>7. CALCIO A CINQUE</u>	14
7.1 SEGRETERIA.....	14
7.1.1 FINALI COPPA LOMBARDIA C5 UNDER17	14
7.1.2 ABBREVIAZIONE TERMINI FINAL FOUR COPPA C5 U17 – U15	15
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA.....	16
COPPA LOMBARDIA UNDER 17 C5.....	16
<u>8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</u>	17
<u>9. PROCURA FEDERALE</u>	23
<u>10. RETTIFICHE</u>	23
COPPA LOMBARDIA UNDER 19 C5.....	23
<u>11. LEGENDA.....</u>	24
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA.....	24

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

C.U. 501 [Abbreviazione Termini fase finale Final Four Play-off di calcio a 5 maschile U19,U17, e U15 del C.R. Lombardia, s.s. 2025-2026](#)

Si veda specifica sezione all'interno del presente Comunicato.

C.U. 502 [Revoca affiliazione Renato Curi Angolana s.r.l.](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 253/A della F.I.G.C., inerente la revoca dell'affiliazione alla Società Renato Curi Angolana S.r.l. e contestuale decadenza dal tesseramento dei calciatori della stessa.

C.U. 503 [Decadenza affiliazione società inattive stagione sportiva 25-26](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 254/A della F.I.G.C., inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati al suddetto C.U. n. 254/A. Nel presente Comunicato è stato predisposto apposito paragrafo con il riepilogo delle Società che erano inquadrate nel C.R. Lombardia interessate dal provvedimento

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

2.3 SOCIETÀ LND DECADENZA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale con Comunicato Ufficiale FIGC Nr. 254/A del 17 Giugno 2026 ha deliberato la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società sotto riportate (estratto).

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 254/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 231/A del 14/5/2026, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2026

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
ZINASCO	57570	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
SOVICO CALCIO	59455	C.R. LOMBARDIA	3-4/3/10	17/07/2025
ACADEMY MUGGIO TACCONA	61088	C.R. LOMBARDIA	18-5/18/10	04/09/2025
ASD MEDHELAN LANDRIANO	62145	C.R. LOMBARDIA	5-5/5/10	24/07/2025
VERMEZZO	65237	C.R. LOMBARDIA	3-4/3/10	17/07/2025
RETORBIDO	71242	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA VALSERIANA	75835	C.R. LOMBARDIA	6-4/6/10	29/07/2025
VALSOLDESE A.S.D.	203731	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
USVA S. FRANCESCO	675457	C.R. LOMBARDIA	18-5/18/10	04/09/2025
CR 81 DUEMILA A.S.D.	675785	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
FC CARIOCA A.S.D.	675807	C.R. LOMBARDIA	28-3/28/10	26/09/2025
FOOTBALL MILAN LADIES	676080	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
CALOLZIOCORTE	915450	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
OMBRIANO AURORA ASD	917130	C.R. LOMBARDIA	1-9/1/10	04/07/2025
FRANCIACORTA ERBUSCO	919191	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
A.S.D. PAVIA CALCIO A 5	919793	C.R. LOMBARDIA	6-4/6/10	29/07/2025
U.S.O. CITTÀ DI ALZANO A.S.D.	922789	C.R. LOMBARDIA	2-3/2/10	10/07/2025
A.S.D. ZONA OTTO	922838	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
PARATICO 2009	930216	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
NUOVA POLISPORTIVA ORIO	930574	C.R. LOMBARDIA	15-6/15/10	26/08/2025
FEMMINILE TABIAGO	932230	C.R. LOMBARDIA	15-6/15/10	26/08/2025
POLISPORTIVA COLVERDE	943031	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
CAZZAGOBORNATO CAL.GIOV.	943455	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
SAN PAOLO FC	945375	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
ASSESE VALASSINA	949563	C.R. LOMBARDIA	3-4/3/10	17/07/2025
GESCAL BOYS	949858	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
GIOVANILI ORSA ISEO	951868	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
A.S.D. LE AQUILE	951979	C.R. LOMBARDIA	65-5/65/10	27/01/2026
FUTSAL TICINIA NOVARA B	952607	C.R. LOMBARDIA	2/DCPS	17/09/2025
JUNIORS CERLONGO	953036	C.R. LOMBARDIA	18-5/18/10	04/09/2025
CELTICA	953039	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
OLYMPIQUE LIMBIATE ASD	953666	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
ENJOY VALTELLINA ASD	953827	C.R. LOMBARDIA	21-6/21/10	12/09/2025
ASD CASTELLUCCHIO	953885	C.R. LOMBARDIA	3-4/3/10	17/07/2025
ATLETICO SESTO FC	955018	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
A.S.D. SANTANA RED DEVILS	955067	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
REAL VENEGONO	955093	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WORLD FOOTBALL CLUB	955238	C.R. LOMBARDIA	15-6/15/10	26/08/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMO WOPEN ACADEMY	955387	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
BE BRAVE	955565	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
A.S.D FC NATIONAL	962012	C.R. LOMBARDIA	1-9/1/10	04/07/2025
MFM UNITED A.S.D.	962078	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
ASD ACCADEMIA SAINTS	962102	C.R. LOMBARDIA	18-5/18/10	04/09/2025
A.S.D. SDM	962141	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
TENNIS & SPORTS OPEN S.S.D. A R.L	962851	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UPOL LUNGAVILLA	962858	C.R. LOMBARDIA	28-3/28/10	26/09/2025
A.S.D. MULAZZANESE	962946	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
ARCON VILLA SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA	962947	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
BRERA FOOTBALL CLUB S.S.D. A R.L.	963066	C.R. LOMBARDIA	5-5/5/10	24/07/2025
ASD USSA ROZZANO	963185	C.R. LOMBARDIA		
FILO DI ARIANNA S.C.S. ONLUS	963304	C.R. LOMBARDIA	1/DCPS	31/07/2025
ACADEMY PONTOGLIESE ASD	963475	C.R. LOMBARDIA	3-4/3/10	17/07/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GSO VIMODRONE	963489	C.R. LOMBARDIA	42-6/42/10	06/11/2025
ASD ALTOPIANO SEVESO	964646	C.R. LOMBARDIA	66-5/66/10	29/01/2026
A.S.D. G.S.O. PIAMBORNO	965045	C.R. LOMBARDIA	101-5/101/10	21/04/2026

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 CLASSIFICHE COPPA DISCIPLINA

In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le classifiche “Coppa Disciplina” dei Campionati Regionali. Si precisa che le stesse sono riparametrate e tengono conto della disciplina prevista del Comunicato Ufficiale Nr. 475/LND del 28.06.2024.

3.2.2 PREMIO COPPA DISCIPLINA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

In applicazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale Nr. 88 del 26/03/2026, si riportano le Società vincitrici del Premio Coppa Disciplina per la Stagione Sportiva 2025/2026, suddivise per campionato di competenza.

Campionati gestiti dal Comitato Regionale Lombardia

Campionato	Società (Matricola)		Importo
Eccellenza	U.S.	A.S.D. BSV GARDA	58257 € 3.000,00=
Promozione	A.S.D.	GALLARATE CALCIO	53580 € 2.500,00=
1ª Categoria	POL.	BREMBATE SOPRA C.1947 ASD	675220 € 1.800,00=
3ª Categoria Under 21	A.S.D.	ACCADEMIA INVERUNO	952869 € 800,00=
Juniore U19 Elite	U.S.	A.S.D. BSV GARDA	58257 € 800,00=
Juniore U19 Reg.le	G.S.D.	LA SPEZIA CALCIO	940751 € 800,00=
Under 18 Reg	A.S.D.	CISTELLUM ACADEMY	945496 € 500,00=
Eccellenza Femminile	ASD	POLISPORTIVA ERBUSCO	953948 € 1.500,00=
Promozione Femminile	U.S.	CREMONESE S.P.A.	14660 € 1.200,00=
Juniore Reg. Femminile	SSDARL	CALCIO DESENZANO	676031
	ASD	POLISPORTIVA ERBUSCO	953948 € 500,00=
C5 Serie C1		VIGEVANO CALCIO A 5 ASD	951887 € 800,00=
C5 Serie C2	A.S.D.	SELECAO LIBERTAS CALCETTO	675267 € 800,00=
C5 Serie D		SESTESE 2023 ASD	922772
		SPORTS TEAM A.S.D.	949464 € 800,00=
C5 Regionale Femminile	SSDARL	OROBICA CALCIO BERGAMO	913976 € 800,00=

Si ricorda che in caso di più squadre classificate al primo posto nella speciale graduatoria, il premio verrà equamente ripartito fra le Società interessate.

Campionati gestiti dalle Delegazioni Provinciali

<i>Delegazione</i>	2ª Categoria (1ª assoluta per ogni Delegazione*) € 1.000,00=	3ª Categoria (1ª assoluta per ogni Delegazione*) € 800,00=	U19 Provinciale (1ª assoluta per ogni Delegazione*) € 800,00=
BERGAMO	U.S. BARIANESE A.S.D. (Matr. 66507)	US GIEMME ASD (Matr. 964122)	A.S.D. LALLIO CALCIO (Matr. 954801)
BRESCIA	A.S.D. VALTENESI (Matr. 963059)	REAL CASTREZZATO A.S.D. (Matr. 964270)	S.S.D. BIENNO CALCIO (Matr. 953712)
COMO	GIUSSANO CALCIO A.S.D. (Matr. 943259)	G.S.D. ORATORIO MERONE (Matr. 920621)	ATLETICO LOMAZZO 1907 ASD (Matr. 962968)
CREMONA	A.S.D. CIRIA CALCIO 2020 (Matr. 953016)	A.S.D. ESPERIA CALCIO (Matr. 70228)	A.S.D. G.S. PESCAROLO (Matr. 918960)
LECCO	POL. FOPPENICO A.S.D. (Matr. 675739)	ASR POLISPORTIVA MONTICELLESE (Matr. 922835)	POL. 2001 (Matr. 676006)
LEGNANO	VICTOR RHO A.S.D. (Matr. 55250)	CALCIO SAN GIORGIO A.S.D. (Matr. 675013)	CENTRO GIOV. BOFFALORESE (Matr. 12150)
LODI	SAN FIORANO U.S. A.S.D. (Matr. 675236)	POL. FULGOR LODI VECCHIO A.S.D (Matr. 75831)	U.S. VIRTUS MALEO A.S.D. (Matr. 56710)
MANTOVA	A.C.D. NEW CASTELLUCCHIO (Matr. 947035)	GRUPPO POL. CORREGGIOLI (Matr. 964186)	A.S.D. SPORTING PEGOGNAGA 2004 (Matr. 932554)
MILANO	CUS BICOCCA SRL SSD (Matr. 949559)	J.CUSANO 1913 ASD (Matr. 920554)	ARDOR BOLLATE POL. ASD (Matr. 59453)
MONZA	POL. TRIUGGESE (Matr. 675808)	SSD SOVICO CALCIO ACCADEMY (Matr. 964264)	A.S.D. OLIMPIC TREZZANESE (Matr. 675589)
PAVIA	A.S.D. CILAVEGNA OLIMPIC95 (Matr. 954898)	A.S.D. GIUSSAGO CALCIO 1973 (Matr. 81075)	A.S.D. HUNION TORREVILLESE (Matr. 42650)
SONDRIO	POL. ROVINATA (Matr. 675271)	<i>Non presente</i>	SALA GALBIATE 1974 ASD (Matr. 964097)
VARESE	U.S. BORSANESE (Matr. 7380)	A.S.D. FULCRO TRAVEDONA MONATE (Matr. 675699)	U.C. ARDOR A.S.D. (Matr. 2970)

*Per quanto riguarda le competizioni di Seconda Categoria, Terza Categoria e Juniores Provinciali saranno inserite in graduatoria tutte le Società iscritte ai gironi gestiti dalla singola Delegazione. A prescindere, dunque, dall'eventuale diversa provincia ove è ubicata la sede legale della Società.

Riconoscimento del contributo

Il contributo straordinario sarà corrisposto alle Società vincitrici, con accredito su "portafoglio iscrizioni" del conto Società, entro la fine della corrente Stagione Sportiva.

3.2.3 SVINCOLI ART. 117 BIS N.O.I.F. PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO CON CALCIATORI/CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E, “GIOVANI DILETTANTI”, “GIOVANI DI SERIE” E DEI “GIOCATORI / GIOCATRICI DI CALCIO A 5”

Vista la documentazione depositata sul **portale LND** si dichiarano svincolati i seguenti calciatori/calciatrici:

Matric.	Cognome	Nome	Data di nascita	Società
5733042	BAGGETTA	ALESSANDRO	16/07/2002	DI.PO A.S.D.
7005066	SCIDONE	MARIANO	12/04/2002	A.S.D. BSV GARDA

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 CRITERI GRADUATORIE COMPLETAMENTO ORGANICI DI UNDER 14 REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Il Comitato Regionale Lombardia comunica che, per la definizione delle graduatorie relative al completamento degli organici del Campionato **Under 14 Regionali** per la Stagione Sportiva 2026/2027, verranno adottati gli stessi criteri già previsti per la categoria **Under 15 Regionali**, come indicato nel Comunicato Ufficiale Nr. 101 del 21.04.2026.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la **graduatoria di ripescaggio per la Categoria Under 14**.



Le Società che avessero già provveduto a inoltrare domanda non dovranno presentare ulteriore richiesta, in quanto le istanze già trasmesse sono da considerarsi valide.

Resta altresì confermato, anche per la categoria Under 14, il termine perentorio del **24 giugno 2026**, già precedentemente indicato

4.1.2 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei:

Cod.	Denominazione Torneo	Soc. Organizzatrice	Tipo	Data Inizio	Data Fine	Cat.
896	MARZORATI	USO FIGINO CALCIO	R	20/06/26		U17 U16

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

Nessuna comunicazione.

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

TORNEI

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

TORNEO – 1° CITTA' DI PERO UNDER 17

GARA VILLAPIZZONE – FC VIGE MILANO ASD DEL 31/05/2026

DIRIGENTI

ASSISTENTI DI PARTE

INIBIZIONE A TUTTO IL 30/08/2026

MARZANO SALVATORE (VILLAPIZZONE)

Al termine della gara protestava nei confronti dell'arbitro indirizzandogli frasi offensive ed un applauso di scherno.

TORNEO CITTÀ DI CINISELLO UNDER 16

GARA CINISELLO - JUVE CUSANO DEL 13.06.2026

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 6.08.2026

MORETTI MANUEL (CITTÀ DI CINISELLO)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

TEDOLDI RICCARDO (JUVE CUSANO)

Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro.

TORNEO CEDRATESE CUP UNDER 15

GARA ACCADEMIA INVERUNO - VALCERESIO DEL 09.06.2026

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 13/07/2026

REGALIA EDUARDO (ACCADEMIA INVERUNO)

per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA A TUTTO IL 6.07.2026

BIGLIA ALBERTO (ACCADEMIA INVERUNO)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

LOTTI ANDREA (VALCERESIO)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

GARA CEDRATESE - ISPRA DEL 14.06.2026

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 6.07.2026

GULLI NICOLÒ (CEDRATESE)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

TORNEO – 1° CITTA' DI PERO UNDER 15

GARA S. VITTORE OLONA – PREGNANESE DEL 31/05/2026

DIRIGENTI

MASSAGGIATORE

INIBIZIONE FINO AL 31/12/2026

LAURIA DAVIDE (S. VITTORE OLONA)

Inibito per indebita entrata sul terreno di gioco e per offese verso l'arbitro; alla notifica teneva comportamento gravemente minaccioso e irrispettoso con epiteto discriminatorio con intento sessista verso lo stesso. Veniva allontanato dai presenti; dalla tribuna reiterava in comportamento gravemente irrispettoso e minaccioso fino al termine della gara.

GARA NERVIANO – O.SA.F. ASD GSO DEL 31/05/2026

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TUTTO IL 30/09/2026

CACCIA MIRKO (O.SA.F)

Per indebita presenza sul terreno di gioco e per comportamento aggressivo nei confronti dell'arbitro; alla notifica indirizzava al direttore di gara frasi gravemente irrispettose.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 SOCIETA' O.SA.F

Per reiterate frasi gravemente irrispettose e volgari, da parte di propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro, al termine della gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 13.07.2026

FORGIONE GIANLUCA (O.SA.F)

Per comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO IL 4.07.2026

PASINATO EMANUELE (O.SA.F)

Per frase offensiva e di scherno nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

TORNEO V. MAZZOLA UNDER 14
GARA CAPRIATE -TRIUGGESE DEL 14.06.2026

AMMENDE

SOCIETÀ

Euro 100,00 CAPRIATE
per frasi gravemente offensive nei confronti dell'arbitro, da parte di propri sostenitori durante la gara.

Euro 100,00 TRIUGGESE
Per frasi gravemente offensive nei confronti dell'arbitro, da parte di propri sostenitori, durante la gara.

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

7.1.1 FINALI COPPA LOMBARDIA C5 UNDER17

In esito ai risultati si pubblica il seguente programma gare:

Final Four Coppa Lombardia C5 Under 17

C.S. COMUNALE (c.c. 5826), VIA DELLA RESISTENZA,15 a CODOGNO (LO):

Sabato 20 Giugno 2026

ore 17:00 *Semifinale 1:* miglior prima – miglior seconda
SAINTS MILANO ASD – MGM 2000

ore 19:30 *Semifinale 2:* seconda miglior prima - terza miglior prima
REAL SESTO – REAL FIVE RHO

Domenica 21 Giugno 2026

ore 17:30 *Finale:* Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

Società prime classificate

Le società sottoindicate vengono ordinate in ordine al fine di determinare la miglior prima classificata, la seconda miglior prima classificata e la terza miglior prima classificata:

SAINTS MILANO ASD

REAL SESTO

REAL FIVE RHO

Società miglior seconda:

MGM 2000

7.1.2 ABBREVIAZIONE TERMINI FINAL FOUR COPPA C5 U17 – U15

Si riporta integralmente il Comunicato Ufficiale FIGC Nr. 252/A del 17.06.2026 ripreso in pari data dalla LND con proprio Comunicato Ufficiale Nr. 503:

COMUNICATO UFFICIALE N. 252/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA FASE FINALE (FINAL FOUR) DELLA COPPA DI CALCIO A CINQUE MASCHILE U19, U17 e U15 ORGANIZZATA DAL C.R. LOMBARDIA, STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta del C.R. Lombardia avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lombardia, relativi alla Fase Finale (Final Four) della Coppa di Calcio a Cinque Maschile U19, U17 e U15 – stagione sportiva 2025/2026;
- ritenuto che lo svolgimento temporale della manifestazione impone la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti di giustizia sportiva al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, che gli eventuali procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgeranno con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;
 - il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;
 - il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale:

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
- le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;
- la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno pervenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, unitamente alla copia controfirmata per presa visione dalla controparte. La Segreteria provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC delle reclamanti, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2026

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

COPPA LOMBARDIA UNDER 17 C5

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 03 - 5 Giornata - A			
REAL SESTO	- LECCO CALCIO A 5	8 - 1	

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 11 giugno 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.) Avv. Alessio Biraghi Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società ASD LA CANTERA

16° Torneo Giovanile ASD VOLTESI Giovanissimi U15

GARA del 19.5.2026 – CASTELLANA CASTELGOFFREDO SSD RL – ASD LA CANTERA

C.U. n. 55 della Delegazione Provinciale di Mantova datato 28.05.2026

La Società **ASD LA CANTERA** proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado che aveva inflitto ai propri calciatori Singh Anshuman, Malavasi Pietro, Todeschi Emanuele, Camozzi Andrea, Venturini Federico e Alberici Eduardo la squalifica sino a tutto il 25 ottobre 2026, comminando ulteriormente l'ammenda alla Società reclamante pari ad € 300,00.

Le sanzioni erano state adottate dal Giudice Sportivo perché dal rapporto dell'Arbitro risultava che durante lo svolgimento della gara era scoppiata una rissa sugli spalti, tra sostenitori delle opposte compagini, con gravissimi comportamenti lesivi tra i contendenti, alcuni dei quali venivano rovinosamente spinti cadendo dai gradoni che compongono la tribuna destinata al pubblico.

In conseguenza di ciò, ne scaturiva, secondo il rapporto arbitrale, una rissa sul terreno di gioco tra i calciatori di entrambe le squadre, che iniziavano a reciprocamente colpirsi con calci agli arti inferiori e spintoni; il Direttore di Gara riferisce nel documento ufficiale di avere riconosciuto, per ciò che concerne i calciatori della squadra La Cantera, i sopra nominati atleti, che sono quindi considerati espulsi e quindi stati fatti oggetto della squalifica oggetto di impugnazione. Considerato l'elevato numero di espulsioni -paritariamente comminate anche alla squadra avversaria- constatata l'assenza del venir meno del numero minimo di calciatori previsto dalla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, l'Arbitro si vedeva costretto a decretare la sospensione della gara.

Nel proprio reclamo la Società La Cantera sostiene che:

- i calciatori presenti sul terreno di gioco, pur in presenza del momento di forte tensione prodottosi in tribuna, non avrebbero dato vita ad alcuna rissa tra loro, cosicché sarebbe ravvisabile una radicale difformità tra quanto verificatosi e quanto riportato nel Comunicato Ufficiale;
- la società reclamante non era l'organizzatrice del torneo, al quale partecipava come società ospite, per cui non sarebbe motivata la sanzione pecuniaria inflittale;
- i calciatori i cui nominativi sono stati riportati dall'Arbitro nel proprio referto non sono singolarmente individuati come responsabili di specifiche condotte loro individualmente ascritte;
- il referto di gara non sarebbe pienamente attendibile, atteso che l'Arbitro, anche per le dichiarazioni che lo stesso avrebbe rilasciato nell'immediatezza, sarebbe apparso molto agitato e turbato, anche a causa della presenza del proprio genitore nella tribuna ove ebbero inizio gli incidenti;
- nessuno dei calciatori avrebbe riportato conseguenze fisiche in esito alla rissa riportata nel documento ufficiale di gara;
- le sanzioni inflitte sarebbero comunque sproporzionate rispetto alla dinamica dei fatti.

All'udienza del 11 giugno 2026 compariva il Sig. Marco Malavasi, munito di delega del Presidente della Società reclamante, che riportandosi al contenuto del reclamo ribadiva che la rissa tra i calciatori sul terreno di gioco

non si era mai verificata. Aggiungeva che l'Arbitro non aveva mai estratto alcun cartellino rosso nei confronti dei calciatori, cosicché non vi sarebbero state le condizioni per decretare la sospensione della gara.

Insisteva, in conclusione, per l'annullamento delle sanzioni inflitte.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale

OSSERVA

Il reclamo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Non può accogliersi la motivazione che mira a sorreggere il reclamo fondata su una differente ricostruzione dei fatti rispetto a quanto riferito dal Direttore di Gara nel suo referto; ciò per la nota disposizione di cui all'art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che riconosce al documento ufficiale di gara il valore di prova privilegiata, salvo elementi di prova che inconfutabilmente ne dimostrino il contenuto difforme dal vero.

In mancanza di detti elementi, non può accedersi ad una ricostruzione dei fatti differente da quella riportata dall'Ufficiale di gara.

Ciò vale quindi non solo per la circostanza dello svilupparsi della rissa sul terreno di gioco con la partecipazione dei calciatori, ma anche per ciò che concerne l'identificazione che degli stessi l'Arbitro ha fatto ed ha riferito nel documento ufficiale.

Nemmeno può condividersi l'assunto, peraltro del tutto indimostrato, secondo cui il rapporto di gara non sarebbe pienamente attendibile a causa di un asserito stato di agitazione dell'Arbitro, che non risulta evincibile da alcun ulteriore indizio esterno, se non -e comprensibilmente- essersi potuto rilevare un turbamento del tutto comprensibile a fronte dei gravi fatti che il Direttore di Gara ebbe a constatare.

Non va infatti sottovalutato quanto descritto dall'Arbitro con riferimento alla inqualificabile condotta mantenuta da sostenitori di entrambe le tifoserie sugli spalti che, per come compiutamente descritta, avrebbe potuto avere anche conseguenze gravissime (se non addirittura potenzialmente permanenti o letali) in seguito a calci e spinte che addirittura provocavano la caduta di persone dai gradoni della tribuna stessa.

La circostanza secondo cui la Società reclamante non sarebbe stata l'organizzatrice del torneo è del tutto irrilevante, atteso che a norma dell'art. 6 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva le Società rispondono anche della condotta violenta dei propri sostenitori in occasione di un qualsivoglia incontro.

Infondata è infine la doglianza relativa alla addotta insussistenza delle condizioni oggettive per decretare la sospensione della gara da parte dell'Arbitro: l'assunto non tiene conto che nel referto di gara si attesta l'avvenuta espulsione di sei giocatori per ciascuna delle due squadre. Com'è noto, la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio prevede che una gara non possa essere iniziata o proseguita laddove una delle due squadre (nel caso che ci occupa furono entrambe) si trovi ad avere un numero di calciatori partecipanti inferiore a sette.

A confutazione di quanto argomentato, occorre precisare che costituendo la rissa una fattispecie a partecipazione plurima di persone -tanto da integrare, nell'ambito del diritto penale, una tipizzazione di reato autonoma e diversa da quella dei singoli atti di lesioni- non è affatto necessario che ai corrisanti vengano singolarmente attribuite singole condotte lesive a ciascuno specificamente individuate.

Ciò premesso, non coglie nel segno la considerazione secondo la quale l'Arbitro non avrebbe estratto alcun cartellino rosso per decretare le espulsioni dei calciatori tutti partecipanti alla rissa: dal referto arbitrale si evince esplicitamente che il Direttore di Gara assunse la decisione di considerare espulsi tutti i giocatori sopra menzionati, decidendo intensionalmente di non estrarre il cartellino per la notificazione del provvedimento, in considerazione del grave stato di tensione già in essere.

In conclusione, il reclamo non è fondato per ciò che concerne una dinamica dei fatti difforme da quella che si rinviene nel documento ufficiale di gara.

Può invece accedersi ad una richiesta di rimodulazione in senso meno afflittivo per ciò che concerne la durata della squalifica inflitta ai calciatori appartenenti alla Società reclamante; e ciò anche in considerazione della durata che il Giudice Sportivo ha ritenuto di determinare tenendo in conto la durata della sospensione estiva dell'attività agonistica.

Pur considerando la gravità della condotta ascritta ai calciatori colpiti dalla squalifica, determinata in rapporto di causa/effetto dall'inqualificabile condotta mantenuta dai sostenitori sugli spalti (e non mancandosi di sottolineare come si trattasse di un torneo giovanile, che dovrebbe essere espressione dei più alti valori dello sport; e con un risultato sportivo, sino a quel momento, ampiamente acquisito da una delle due compagini) si ritiene che questa possa essere rideterminata nella misura di cui al dispositivo.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica a carico dei calciatori Singh Anshuman, Malavasi Pietro, Todeschi Emanuele, Camozzi Andrea, Venturini Federico e Alberici Eduardo al 31 agosto 2026.

Conferma nel resto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 11 giugno 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Alessio Biraghi, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale datato 21.05.2026, Prot. 30478/703 pfi 25-26,

a carico di:

- 1) il sig. Salvatore Abilone, all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la società A.S.D. Ispra Calcio;
- 2) la società A.S.D. Ispra Calcio;

per rispondere:

- il sig. Salvatore Abilone, all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la società A.S.D. Ispra Calcio:

- violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Ispra – Alta Brianza Tavernerio del 3.12.2025 valevole per il campionato Allievi Regionali Lombardia Under 16, colpito violentemente con un pugno il capo, in prossimità dell'orecchio destro, del calciatore tesserato per la società Alta Brianza Tavernerio S.S.D. a r.l. sig. M.G.;

- la società A.S.D. Ispra Calcio

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Salvatore Abilone, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito:

premessato che

Alla riunione del 11 giugno 2026, è comparso, per la Procura Federale, l'Avv. Francesco Vignoli.

È comparso personalmente il sig. Abilone Salvatore, minorenne accompagnato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Nessuno è comparso per ASD Ispra Calcio.

Il rappresentante della Procura, riportandosi integralmente agli atti e al deferimento, ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Per salvatore Abilone 6 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
- Per ASD Ispra Calcio € 400,00 di ammenda.

Il sig. Abilone ha reso le proprie dichiarazioni in sede di udienza e, ammettendo sostanzialmente i fatti di cui al deferimento, ha evidenziato che l'episodio contestato non è stato visto dal Direttore di gara poiché questi nel contempo si accingeva ad espellere un altro calciatore. In tale contesto due calciatori avversari si sarebbero appropinquati verso il sig. Abilone con atteggiamento minaccioso. Il sig. Abilone dichiarava di aver allontanato con una spinta il primo calciatore mentre il secondo sarebbe riuscito a colpirlo con una testata. A quel punto, il sig. Abilone ammetteva pacificamente di aver reagito a tale condotta e, riconoscendo il proprio errore, sosteneva di aver colpito l'avversario con uno schiaffo a fronte della provocazione ricevuta. Chiedeva dunque l'assoluzione e, in subordine, la condanna nel minimo ritenuto di giustizia.

La responsabilità del calciatore, a fronte delle dichiarazioni rese sia in fase di indagini che nel corso dell'udienza, appare manifesta e la condotta posta in essere deve essere sussunta nel novero delle fattispecie contemplate dall'art. 38 del CGS che sanziona le condotte violente nei confronti di calciatori. Non può infatti negarsi che il comportamento tenuto dal tesserato fosse finalizzato a ledere o porre in pericolo l'integrità fisica altrui, elementi questi decisivi per la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 35 CGS.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'episodio ha comportato solo lievi ripercussioni sul calciatore della squadra avversaria, unitamente all'atteggiamento collaborativo in sede di accertamento tenuto dal deferito ed al conseguente comportamento resipiscente tenuto dal sig. Abilone, questo Collegio ritiene di sanzionare il calciatore con la sanzione prevista dall'art. 35 del CGS nella misura del minimo edittale. Allo stesso modo e di conseguenza, dovrà essere valutata in maniera più mite anche la sanzione da irrogarsi alla Società per responsabilità oggettiva.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

- 1) Il sig. Salvatore Abilone a 3 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
- 2) La ASD Ispra Calcio a € 200,00 di ammenda.

Riunione del 11.06.2026 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Alessio Biraghi, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale datato 21.05.2026, Prot. 30478/703 pfi 25-26,

a carico di:

1. il sig. Nicolò Francesco Aresta, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Rozzano Calcio S.S.D. s.r.l.;

2. la società Rozzano Calcio S.S.D. s.r.l.;

per rispondere:

1. il sig. Nicolò Francesco Aresta, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Rozzano Calcio S.S.D. s.r.l.: - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 18.2.2026 e 23.2.2026, impedendo in tal modo agli Organi di giustizia sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
2. la società Rozzano Calcio S.R.L. S.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Nicolò Francesco Aresta così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito:

premesse che

Alla riunione del 11 giugno 2026, è comparso, per la Procura Federale, l'Avv. Francesco Vignoli.

Nessuno è comparso per i deferiti nonostante la rituale convocazione.

Il rappresentante della Procura, riportandosi integralmente agli atti e in particolare al deferimento, ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1. Per il sig. Nicolò Francesco Aresta 4 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
2. Per Rozzano Calcio SSD a RL € 400,00 di ammenda.

Gli elementi su cui si fonda il deferimento sono documentali ed emerge dunque pacificamente che il tesserato Nicolò Francesco Aresta, sebbene ritualmente convocato, non abbia adempiuto al proprio obbligo di comparire nante ai Collaboratori della Procura Federale per rendere dichiarazioni in qualità di persona in grado di riferire sui fatti occorsi nel corso della gara del 14 dicembre 2025, così violando il disposto dell'art. 22 co. 1 CGS.

Ne consegue che la responsabilità del sig. Aresta – e conseguentemente quella della Società - sussistono e che quindi i deferiti debbano essere sanzionati per la violazione summenzionata.

Tuttavia, in punto di dosimetria della sanzione, la richiesta sanzionatoria della Procura appare eccessivamente afflittiva rispetto ai fatti occorsi e questo Collegio, pur valutando la condotta come censurabile, ritiene di infliggere al calciatore una sanzione leggermente più mite rispetto a quella proposta.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

CONDANNA

- 1) Il sig. Nicolò Francesco Aresta a 3 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
- 2) La società Rozzano Calcio SSD a RL a € 300,00 di ammenda.

Riunione del 11 giugno 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Alessio Biraghi, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario),

Deferimento della Procura Federale datato 21.5.2026 – Prot. 30544/575pfi25-26/PM/ce,

nei confronti di:

A.S.D. GALLARATE CALCIO

“per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore, al termine della gara Gallarate Calcio – Calcio Menaggio 1920 del 15.11.2025 valevole per il girone A del campionato Juniores Regionali Under 19, aggredito un calciatore tesserato per la A.S.D. Calcio Menaggio 1920 all’uscita dall’impianto sportivo afferrandolo per il pizetto e minacciandolo di staccarglielo “se non avesse fatto il bravo”, creando condizioni di pericolo per la pubblica incolumità”.

**** * * * * *

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti quindi gli incumbenti di rito,

premesse che

- All’udienza del 11.6.2026 per la Procura Federale è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Vignoli; nessuno è comparso per la Società deferita, sebbene regolarmente notiziata della fissazione dell’udienza.
- All’esito della discussione, il Rappresentante della Procura Federale, ritenuta la responsabilità della Società deferita per il fatto ascrittore, chiedeva l’irrogazione della sanzione di Euro 500,00 di ammenda.

All’esito della discussione il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, ed all’esito della discussione camerale, si

osserva

con l’atto di deferimento richiamato in premessa la Procura Federale esercitava l’azione disciplinare per i fatti così come contestati, allegando la documentazione raccolta in esito alle indagini.

La Procura Federale era stata destinataria di una segnalazione proveniente dalla Società A.S.D. Menaggio 1920 con la quale l’Ufficio inquirente veniva messo a parte dell’episodio poi confluito descrittivamente nel capo d’incolpazione.

Il calciatore che era rimasto vittima dell’aggressione da parte della persona (sino ad allora) sconosciuta, sentito dalla Procura Federale, confermava la dinamica del fatto aggiungendo che l’uomo veniva infine fermato nel suo agire solamente in seguito all’intervento di un calciatore -ormai in abiti civili- della squadra

avversaria (ma che il testimone ricordava bene per essere stato il suo avversario diretto nella marcatura durante la partita appena terminata).

Si comprendeva, anche in esito alla testimonianza resa da altro calciatore della Società Menaggio 1920, che il calciatore della Gallarate Calcio che era intervenuto per sedare l'aggressività dell'uomo -peraltro, così viene riferito, in evidente alterazione alcolica- ne era il figlio.

Quest'ultima circostanza consente, unita all'aggressione rivolta al calciatore della Menaggio 1920, di collocare l'agente nel novero dei sostenitori della A.S.D. Gallarate Calcio, la cui responsabilità risulta consequenzialmente impegnata, giusta l'atto d'incolpazione elevato dalla Procura Federale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la richiesta avanzata dalla Procura Federale appare congrua e proporzionata ai fatti per cui si è proceduto.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale,

IRROGA

alla A.S.D. GALLARATE CALCIO la sanzione dell'ammenda determinata in Euro 500,00 (cinquecento/00).

Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito alle parti.

9. PROCURA FEDERALE

Nessuna comunicazione.

10. RETTIFICHE

RETTIFICHE C.U. 125 del 16/06/2026

COPPA LOMBARDIA UNDER 19 C5

GARE DEL 14/ 6/2026

SI CANCELLI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BRAGHIERI MATTIA (ENERGY SAVING FUTSAL)

SI SCRIVA

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BRAGHIERI MATTIA (ENERGY SAVING FUTSAL)

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 18.06.2026
